

## LICEO SCIENTIFICO STATALE "FRANCESCO SEVERI"

Liceo Scientifico di Ordinamento - Liceo Scientifico Scienze Applicate- Liceo Linguistico – Liceo Musicale

Viale L. D'Orsi, 5 – 80053 Castellammare di Stabia (NA)

PBX 4 linee Tel – 0818739745 – 0818713148 – 0818739752 Fax 0810112425

CF 82011770631 - IBAN IT 15 T 01030 22100 000000723277- c.c.p.15099807

CONTO UNICO TESORERIA IT29K0100003245425300314138

NAPS110002@ISTRUZIONE.IT – NAPS110002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio UFQ3HR

Prot. n. 6731/AA5

Cds 62

DEL 10-11-2020

Agli alunni delle classi quinte  
DSGA  
Albo on line – Sito web  
Sede

### Oggetto: Presentazione domanda Esame di Stato a.s. 2020/2021

Si comunica agli alunni delle classi quinte che entro e non oltre il 30 novembre 2020 dovranno presentare la domanda per gli Esami di Stato a.s. 2020/2021 come da Nota Miur prot. 20242 del 06/11/2020.

Alla domanda bisogna allegare:

- 1) Diploma originale della scuola secondaria di primo grado;
- 2) Ricevuta di pagamento della tassa erariale di €. 12,09 da versare sul conto corrente 1016 intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - Tasse Scolastiche. Il versamento va effettuato a nome dell'alunno con causale: iscrizione Esame di Stato 2020/2021.

Si invitano gli alunni a consegnare la documentazione di cui sopra al front office della scuola, aperto tutti i giorni lavorativi dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Ai fini dell'eventuale esonero dal pagamento della tassa erariale di €12,09 dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- domanda di esenzione per motivi economici per gli appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2020 è pari o inferiore a €. 20.000,00 come da nota MIUR N.13053 del 14/06/2019  
/ in alternativa /
- domanda di esenzione per motivi di merito, per coloro che nel corrente anno scolastico riporteranno una media di ammissione allo scrutinio finale di almeno 8/10 - voto di condotta almeno 8.

Gli/le alunni/e che non hanno ancora effettuato l'iscrizione al corrente anno scolastico non possono presentare la domanda se, prima, non regolarizzano la propria posizione scolastica, consultabile sul registro on line studenti/servizi alunno/tasse.

Si raccomanda la massima puntualità, sia nella presentazione della domanda che nel pagamento della tassa; il rispetto del termine indicato è oggetto di controllo da parte della Commissione d'Esame.

La domanda di iscrizione e la modulistica relativa all'esonero della tassa ccp 1016 sono rinvenibili all'indirizzo <https://www.liceo-severi.edu.it> - servizi/modulistica da stampare/modulistica per famiglie.

Gli alunni sono pregati di rispettare il protocollo Covid per l'accesso ai locali della scuola pubblicato sul [sito](#).



Dirigente scolastico  
Liliana Cataliote



*Ministero dell'istruzione*

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

**OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2020/2021 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.**

## **1. CANDIDATI**

### **1.A Candidati interni**

#### ***1.A.a Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)***

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 2017, sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico», conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione e le Regioni o Province autonome.

#### ***1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 gennaio 2021)***

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

### **1.B Candidati esterni (termine presentazione domande: 30 novembre 2020)**

L'articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;

d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2021.

I **candidati esterni** presentano domanda di ammissione all'esame di Stato, entro il termine indicato nell'allegato 1 alla presente nota, all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredandola, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, compresa la residenza.

I candidati esterni residenti all'estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l'attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione almeno tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l'esame. Tali richieste di opzione possono essere soddisfatte solo previa verifica, da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente, della omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.

I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.

Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2021. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2021 possono presentare l'istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20 marzo 2021.

Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell'istituto cui sono stati assegnati.

Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2021, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i **candidati interni** nelle medesime condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.

Le domande di partecipazione all'esame di Stato dei **candidati detenuti** sono presentate al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. L'Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2020. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dall'Ufficio scolastico regionale.

Si fa presente che la trasmissione alle singole istituzioni scolastiche di tutta la documentazione relativa ai candidati esterni a esse assegnati deve avvenire in tempi congrui, al massimo entro 20 giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale delle domande di partecipazione delle varie categorie di candidati esterni. Ciò al fine di permettere alle istituzioni scolastiche di svolgere in tempi adeguati le attività di competenza.

## **2.B Pagamento della tassa per esami e del contributo**

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.

Il pagamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale.

Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto **esclusivamente** qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.

La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.

In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

regionale della regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale. Nella richiesta sono indicati il comune e l'istituto dove il candidato chiede di sostenere l'esame (compresi gli esami preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto.

L'Ufficio scolastico regionale valuta le motivazioni addotte, effettuando, se necessario, i dovuti controlli sulle certificazioni sostitutive. Nel caso di valutazione negativa, dà comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva l'Ufficio scolastico regionale comunica l'autorizzazione alla effettuazione dell'esame fuori regione all'Ufficio scolastico della regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone l'interessato e trasmettendo la relativa domanda. L'Ufficio scolastico regionale ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione del candidato. L'interessato è informato dell'istituto di assegnazione.

### **3.B Regione Lombardia – Diploma professionale di “Tecnico”**

L'Ufficio scolastico regionale, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il sopra citato corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale per la necessaria valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame viene deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dalla istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il *curriculum* formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni.

### **3.C Province autonome di Trento e Bolzano - Diploma professionale di “Tecnico”**

Gli studenti interessati presentano la domanda di partecipazione all'esame di Stato direttamente al Dirigente/Direttore della sede dell'istituzione formativa dove frequentano l'apposito corso annuale. Sono, infatti, sedi di esame le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.

L'ammissione all'esame di Stato è deliberata dal consiglio di classe della stessa istituzione formativa che realizza il corso annuale.

### **3.D Dirigenti scolastici**

I dirigenti scolastici e i coordinatori degli istituti paritari, ferme restando le competenze dell'Ufficio scolastico regionale di cui al punto 3.A, controllano il possesso dei requisiti dei candidati esterni dell'istituto sede d'esame cui essi sono stati assegnati dall'Ufficio scolastico regionale.


Il dirigente scolastico/coordinatore didattico dell'istituto al quale è stata assegnata la domanda dei candidati ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 71 del citato d.P.R. n. 445 del 2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Lo stesso, ove necessario, invita i candidati a perfezionare l'istanza. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico/coordinatore didattico è tenuto a comunicare immediatamente all'Ufficio scolastico regionale eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.

I coordinatori delle istituzioni scolastiche paritarie, subito dopo il termine del 30 novembre 2020, comunicano al competente Ufficio scolastico regionale il numero e i relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 1.A per i trasferimenti, qualsiasi variazione in corso d'anno del numero o dei nominativi dei candidati deve essere adeguatamente motivata, documentandone i motivi, e tempestivamente comunicata agli Uffici regionali di competenza, acquisendo dalla scuola di provenienza o inviando alla scuola di destinazione con ogni possibile urgenza il fascicolo personale del candidato che si trasferisce.

Nel caso in cui il presidente della commissione verifichi la mancata corrispondenza tra gli elenchi comunicati al competente Ufficio scolastico regionale con le relative eventuali variazioni nel numero e nei nominativi, segnala al servizio ispettivo regionale tale accertamento, per gli eventuali approfondimenti e controlli del caso.



Firmato digitalmente  
da PALERMO MARIA  
ASSUNTA  
C = IT  
O = MINISTERO  
ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo